

SCHEMA/BOZZA CONTRATTO GENERAL CONTRACTOR E CONDOMINIO

Free Energy Saving S.r.l., con Sede legale in Latina (LT), Via Ufente n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 02874560598, in persona del legale rappresentante Ing. Pasquale Ionta, nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la Sede Legale; (il Fornitore);

e							
	, con), Via
		, n	(co	ondomir	nio regolai	rmente c	ostituto/d
fatto), legalmente rappr	esentata da _				nella sua	qualifica	di legale
rappresentante in virtù de	i pieni poteri po	osseduti	e domicil	iato per	la carica p	resso la S	ede Legale
(il "Cliente");							
nel seguito indicate anche	congiuntamen	te come	le Parti ,				
PREMESSO CHE:							
Il Fornitore è una società	che si occupa	di "ener	gy mana	gement"	ed "ener	gy saving"	" ed è una
Società di Gruppo Free S.p	.A. ("Gruppo Fr	ree");					
La società FREE ENERGY	SAVING S.r.l., C	.F. e P. I	VA 0287	4560598	3, è la soci	età di Gru	uppo FREI
qualificata come ESCO ed	è coinvolta nell	'espletan	nento de	l presen	te contratt	o (il "Con	tratto");
In data	_ il Cliente	ha sott	oscritto	con il	Fornitor	e la pro	oposta n
<i>"</i>	CdI-" ns. rif		(la " Pro p	osta Pr	eliminare"	, qui ripor	rtata come
Allegato A) nell'ambito d	lella quale son	o previst	i "interv	enti per	il migliora	amento d	ella classe
sismica e di efficientamen							(
alla Via					n	";	
Su richiesta del Cliente, i	I Fornitore ha	quindi p	redispost	to il Coi	ntratto pe	r la realiz	zazione d
interventi volti a "migliora	re la classe sism	nica e l'et	fficientan	nento er	nergetico d	ell'Edificio	0;
Gli interventi oggetto de	presente Conf	tratto (gl	li "Interv	enti "), (dei quali si	i riporta i	l computo
metrico in Allegato B, con	sistono nella rea	alizzazior	າe di:				
a)			;				
b)			;				
c)			;				
d)			;				
e)			;				
Gli Interventi indicati, a re	alizzarsi, usufru	iscono de	elle detra	zioni fiso	cali c.d. "Su	ıpedrbonı	us 110%" (
"Ronus Facciata" a termini	art 119 e 121 [) I 19 05	5 2020 n	34 ches	ono rese d	lisponihili	dal Cliento

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







a favore del Fornitore con il sistema dello "sconto in fattura" ovvero a titolo di remunerazione dello sconto di uguale importo praticato in fattura al Cliente sul corrispettivo degli Interventi;

Gli Interventi saranno eseguiti presso l'edificio condominiale denominato "Condominio "Condominio" (Condominio regolarmente costituito/di fatto e di seguito anche il "Condominio") e sito in Via ________, n. ____ nel Comune di _______ in provincia di _______;

Il Fornitore con la proposta contrattuale inoltrata (allegato A) e con il presente contratto si

- impegna a:
 a) realizzare gli Interventi di cui al computo metrico allegato B) al presente contratto;
- b) farsi carico delle spese per gli incarichi Tecnici (progettisti, direttore Lavori, Coordinatore Sicurezza CSP e CSE, collaudatori) eseguiti dai professionisti indicati dal Cliente e specificatamente e direttamente contrattualizzati dal Fornitore;
- c) assumere a proprio carico ogni spesa necessaria per le attività legali, amministrative, finanziarie e di consulenza/coordinamento tecnico degli interventi ad eseguirsi con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate;
- d) farsi carico delle spese per il Responsabile dei Lavori, indicato dal Cliente, appositamente contrattualizzato;
- e) fornire al Responsabile dei lavori (equiparabile al RUP delle Opere pubbliche) il necessario supporto ed assistenza con risorse tecniche individuate dal General Contractor;
- f) provvedere, a mezzo di risorse tecniche proprie, all'elaborazione delle certificazioni APE ante e post intervento;
- g) garantire, per 24 mesi dalla data di eseguito collaudo dei lavori effettuati, la manutenzione delle opere realizzate;
- h) manlevare il Cliente da ogni responsabilità per danni durante l'esecuzione dei lavori (in tal senso il Fornitore stipulerà, e consegnerà al Cliente, specifica polizza Assicurativa RCT/O e polizza C.A.R. le cui condizioni generali sono allegate Sub C) al presente contratto;

A sua volta, il Cliente si impegna, tra l'altro, a:

- a) mettere a disposizione del Fornitore le aree dove saranno eseguiti gli Interventi,
- b) operare, in relazione alle agevolazioni "Superbonus 110%" e "bonus Facciata" la cessione del credito di imposta ai sensi dell'art. 121 D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito nella legge 17.07.2020 n.
- 77, nonché delle norme disciplinanti la materia di cui alle leggi in vigore;

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE TRA LE PARTI LA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SEGUENTI ARTICOLI ED ALLEGATI

PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

Qui di seguito si riportano le definizioni principali usate nel Contratto:

Aree (o Sito): sono le aree dell'esistente edificio oggetto degli Interventi;

Collaudo degli Interventi o **Collaudo**: è il collaudo finale eseguito sui lavori oggetto del Contratto dal collaudatore di riferimento del Fornitore;

Collaudatore Statico: Figura di riferimento del Cliente che accerta la buona esecuzione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086 del 05/11/1971 di tutte le opere metalliche o in cemento armato che assolvono ad una funzione statica e che redige il relativo verbale e certificato di collaudo;

Comunicazione di Avvio dei Lavori: vd. 0;

Comunicazione di Completamento degli Interventi: vd. 0;

Conto Termico: indica la misura incentivante volta a promuovere interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (D.M. 28/12/2012 e ss.mm.ii.);

Contratto: il presente contratto;

Coordinatore per la sicurezza: Figura di riferimento del Cliente incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08;

Credito d'Imposta (anche, brevemente, "**CdI**"): indica, ove non diversamente specificato, le detrazioni di sconto fiscale c.d. "Ecobonus," "Sismabonus" e/o "Eco-Sismabonus" (vd. definizioni);

Data di Efficacia: vd. 0;

Data di Avvio Lavori: indica la data del Verbale di Consegna delle Aree dal Cliente all'Appaltatore; **Decreto 81** indica il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Direttore dei Lavori: Figura di riferimento del Cliente per la realizzazione degli Interventi;

Ecobonus: agevolazione costituita da detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come stabilita dagli artt. 119 e 121 del D.L. 19.05.2020 n. 34;

Eco-Sismabonus: agevolazione costituita da detrazioni fiscali per interventi volti contestualmente al miglioramento delle prestazioni energetiche e al miglioramento della classe di rischio sismico degli edifici, come prorogata dalla legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) e successivamente dalla conversione in legge del "Decreto Crescita" (legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58) nonché dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020 n. 34;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







Interventi: indica gli interventi previsti nel presente Contratto;

Lavori Agevolabili: indica i lavori, inclusi negli Interventi, che possono essere ammessi alle detrazioni fiscali "Ecobonus," "Sismabonus" e/o "Eco-Sismabonus";

Lavori Non Agevolabili: indica i lavori, inclusi negli Interventi, che non possono essere ammessi alle agevolazioni "Ecobonus," "Sismabonus" e/o "Eco-Sismabonus"; per chiarezza, i Lavori Non Agevolabili possono includere lavori ammissibili ad altre agevolazioni e/o incentivi differenti dai sopra menzionati "Ecobonus," "Sismabonus" e/o "Eco-Sismabonus" (es. Bonus Ristrutturazioni);

Piano Operativo di Sicurezza: indica il piano operativo di sicurezza da redigersi da parte del Fornitore prima della Fase di Esecuzione, composto dai piani operativi di sicurezza preparati sia dal Fornitore che da altri Subappaltatori relativamente alle Opere di propria competenza, ai sensi di quanto disposto nel Testo Unico Sicurezza ed in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che dovrà essere approvato dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (nominato dal Cliente) che potrà richiedere delle modifiche;

Progetto Esecutivo o anche semplicemente "**Progetto**": indica il progetto degli Interventi, completo di tutta la documentazione e di tutte le valutazioni atte a definire gli interventi nella loro interezza, come definito dal Progettista di riferimento del Cliente e dal progettista di riferimento del Fornitore;

Quota Credito d'Imposta o **Quota CdI**: quota dell'importo del Contratto corrispondente al Credito d'Imposta ottenibile;

Quota Lavori Non Agevolabili: quota dell'importo del Contratto corrispondente ai Lavori Non Agevolabili;

Quota Residuo Credito d'Imposta o **Quota Residuo CdI**: eventuale quota dell'importo del Contratto corrispondente al complemento al Credito d'Imposta ottenibile rispetto all'importo dei Lavori Agevolabili;

Responsabile dei Lavori: Figura di riferimento del Cliente che svolgerà i compiti ad esso attribuiti ai sensi del D. lgs. 81/2008 Titolo IV;

Responsabile di Commessa: Figura di riferimento del Fornitore in relazione all'esecuzione degli Interventi:

Rete Elettrica: indica la rete elettrica nazionale; **Rete Gas**: indica la rete del gas naturale nazionale;

Sismabonus: agevolazione costituita da detrazioni fiscali per interventi volti al miglioramento della classe di rischio sismico degli edifici, come prorogata dalla legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) e successivamente dalla conversione in legge del "Decreto Crescita" (legge di

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







conversione 28 giugno 2019, n. 58) e come da ultimo stabilito dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020 n. 34;

TEE: Titoli di Efficienza Energetica come definiti dalle norme in materia;

Verbale di Consegna delle Aree: indica il verbale attraverso cui il Cliente consegna al Fornitore le Aree per la realizzazione degli Interventi.

1.0. OGGETTO

Oggetto del presente Contratto di Appalto è la realizzazione, affidata dal Cliente al Fornitore, degli Interventi dettagliati di seguito (il "**Servizio**"):

a)	;
b)	;
c)	;
d)	;
e)	:

Analogamente costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti ulteriori attività rese dal Fornitore e strettamente connesse alla realizzazione degli interventi prima indicati:

- a) realizzare gli Interventi di cui al computo metrico allegato B) al presente contratto;
- b) farsi carico delle spese per gli incarichi Tecnici (progettisti, direttore Lavori, Coordinatore Sicurezza CSP e CSE, collaudatori) eseguiti dai professionisti indicati dal Cliente e specificatamente e direttamente contrattualizzati dal Fornitore;
- c) assumere a proprio carico ogni spesa necessaria per le attività legali, amministrative, finanziarie e di consulenza/coordinamento tecnico degli interventi ad eseguirsi con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate;
- d) farsi carico delle spese per il Responsabile dei Lavori, indicato dal Cliente, appositamente contrattualizzato;
- e) fornire al Responsabile dei lavori (equiparabile al RUP delle Opere pubbliche) il necessario supporto ed assistenza con risorse tecniche individuate dal General Contractor;
- f) a provvedere, a mezzo di risorse tecniche proprie, all'elaborazione delle certificazioni APE ante e post intervento;
- g) garantire, per 24 mesi dalla data di eseguito collaudo dei lavori effettuati, la manutenzione delle opere realizzate;
- h) manlevare il Cliente da ogni responsabilità per danni durante l'esecuzione dei lavori (in tal senso il Fornitore stipulerà, e consegnerà al Cliente, specifica polizza Assicurativa RCT/O le cui condizioni

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







generali sono allegate Sub C) al presente contratto e che si aggiungono alle ulteriori garanzie assicurative di cui all'ulteriore polizza "C.A.R." come da schema Allegato Sub D);

Le Parti concordano sin da ora che le attività (di cui ai punti c- e – f precedenti) comprese nel Contratto saranno affidate dal Fornitore a terzi liberamente individuati.

2.0. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente, a condizione che a sua volta il Fornitore rispetti gli obblighi di cui al successivo 3.0., con riferimento agli Interventi si impegna verso il Fornitore:

- a) A ottenere le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio, necessarie per poter procedere alla realizzazione degli Interventi presso il Sito, inclusi eventuali permessi e/o nulla osta di natura ambientale e/o paesaggistica, e/o, se necessario, a volturare al Fornitore tali permessi e/o autorizzazioni;
- b) A dare la piena collaborazione ed a fare tutto quanto in suo potere per l'efficace svolgimento delle fasi progettuali e realizzative, fornendo tutti i consensi, le informazioni tecniche ed economiche e quant'altro necessario, nel più breve tempo possibile e, comunque, tali da non compromettere la riuscita del Contratto;
- c) A rendere disponibili le aree dove saranno eseguiti gli Interventi e a consentirne la realizzazione presso le stesse aree;
- d) A rendere disponibili e farsi carico del costo degli allacci degli impianti definitivi ai servizi (elettricità, acqua e gas);
- e) A rendere disponibili e farsi carico del costo dei servizi necessari per la fase realizzativa e non inclusi nel Servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo elettricità e acqua);
- f) A nominare un Progettista per la redazione del Progetto e dei documenti tecnici eventualmente necessari a supporto delle richieste di autorizzazione a carico del Cliente per l'esecuzione degli Interventi; il nominativo del Progettista dovrà essere scelto tra professionisti di provata esperienza e regolarmente iscritti all'ordine di riferimento. Il compenso per le attività svolte dal Progettista sarà a carico del Fornitore che contrattualizzerà per l'incarico;
- g) A nominare un Direttore dei Lavori che svolgerà funzioni di sorveglianza sull'esatta realizzazione degli Interventi, provvedendo al riscontro contabile dei lavori, redigendo gli stati di avanzamento e la relativa contabilità, eseguendo i collaudi previsti in corso d'opera nonché il collaudo finale; il nominativo del Direttore dei Lavori dovrà essere scelto tra professionisti di provata esperienza e regolarmente iscritti all'ordine di riferimento. Il compenso per le attività svolte dal Direttore Lavori sarà a carico del Fornitore che contrattualizzerà per l'incarico;
- h) A nominare un Responsabile dei Lavori che (supportato dalla struttura tecnica individuata direttamente dal Fornitore) svolgerà i compiti ad esso attribuiti ai sensi del D. lgs. 81/2008 Titolo



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







IV, nonché un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (di seguito i "Professionisti"); il professionista Coordinatore per la sicurezza dovrà essere scelto tra professionisti di provata esperienza e regolarmente iscritti all'ordine di riferimento. Il compenso dei suddetti incaricati sarà a carico del Fornitore che contrattualizzerà per l'incarico;

- i) A nominare un Collaudatore Statico che accerti la buona esecuzione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086 del 05/11/1971 di tutte le opere metalliche o in cemento armato che assolvono ad una funzione statica e che rediga il relativo verbale e certificato di collaudo; il nominativo del Collaudatore Statico dovrà essere scelto tra professionisti di provata esperienza e regolarmente iscritti all'ordine di riferimento. Il compenso del suddetto Professionista sarà a carico del Fornitore che contrattualizzerà per l'incarico;
- I) A pagare il prezzo degli Interventi secondo quanto stabilito nel presente Contratto;
- m) Ad esercitare, in qualità di soggetto beneficiario delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in legge 17.07.2020 n. 77, l'opzione di cedere il corrispondente credito d'imposta al Fornitore e ad espletare in modo tempestivo, conformemente alle modalità e ai tempi fissati dall'Agenzia delle Entrate e dall'ENEA, le attività di competenza relative al "Superbonus 110%" ed al Bonus Facciata;
- n) A cedere in modo irrevocabile al Fornitore ogni incentivo e/o agevolazione e/o beneficio connesso con gli Interventi, con particolare riferimento agli incentivi "Conto Termico" e TEE eventualmente disponibili;
- o) A garantire che, in caso di cessione a terzi del Sito, il soggetto terzo subentrante aderisca espressamente al presente Contratto e a tutte le sue obbligazioni nei confronti del Fornitore;
- q) A non apportare modifiche di qualsiasi natura ed entità agli Interventi senza l'autorizzazione da parte del Fornitore;
- r) Ad accettare che il Fornitore utilizzi come garanzie di prestazione quelle fornite dal/i costruttore/i dei materiali e/o degli apparati e/o dei dispositivi forniti e installati.
- Ai fini della conclusione del presente Contratto e dell'assunzione di tutte le obbligazioni qui previste, il Cliente dichiara e garantisce di avere pieni poteri a concludere ed eseguire il Contratto. In nessun modo potranno ricadere sul Fornitore eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti da impugnative o azioni di terzi derivanti o connesse al Contratto e/o agli Interventi, in relazione alle quali il Cliente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Fornitore da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante da qualsivoglia azione o impugnativa da parte di terzi.

3.0. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, a condizione che, a sua volta, il Cliente rispetti gli obblighi di cui al presente Contratto e in particolare di cui al precedente 2.0., secondo quanto specificato, si obbliga verso il Cliente:

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







- a) A sostenere tutti i costi per l'esecuzione dei lavori e per gli incarichi Tecnici nominati dal Cliente in relazione agli Interventi.
- b) A fornire al Cliente, ove di propria competenza, la documentazione necessaria per le istanze di autorizzazione alla realizzazione degli Interventi;
- c) A realizzare gli Interventi secondo quanto riportato nel computo metrico Allegato B) al presente contratto;
- d) A redigere il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza, nonché a verificare e controllare tutti i Piani Operativi di Sicurezza di tutti i Subappaltatori che saranno incaricati, coordinandoli con il proprio Piano Operativo di Sicurezza, prima che questi vengano sottoposti al CSE per l'approvazione prevista dalla normativa vigente;
- e) A mettere a disposizione del Cliente le garanzie fornite dai costruttori dei materiali e/o degli apparati e/o dei dispositivi forniti.
- f) A fornire l'assistenza Legale, amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la corretta esecuzione delle pratiche riferite alla Cessione del credito d'imposta (Cdi), per il conseguimento di ogni autorizzazione amministrativa e/o di altro genere necessaria (diverse da quelle di all'art. 2.0. che competono al Cliente), per il supporto alle contabilizzazioni tecniche ivi compreso le relative e connesse certificazioni, per l'elaborazione, redazione e stipula contratti con il Cliente, i Tecnici e i Subappaltatori;

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

4.0. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'esecuzione del Servizio sarà svolta dal Fornitore anche all'interno della sede, dell'azienda o di una singola unità produttiva del Cliente. In relazione a quanto sopra, il Cliente ha verificato l'idoneità tecnico-professionale del Fornitore, acquisendo:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con dicitura antimafia;
- b) copia del documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto 81;
- c) copia del "documento unico di regolarità contributiva" (c.d. DURC);
- d) la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto 81;
- e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili;
- f) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







- g) un documento contenente le informazioni necessarie al Cliente per effettuare la notifica, prevista dall'articolo 99 del Decreto 81, conformemente all'allegato XII del medesimo decreto.
- h) Il Fornitore si obbliga ad accertare, in conformità con quanto previsto dall'art. 97, del Decreto 81, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici eventualmente incaricate e dei lavoratori autonomi (tecnici) che opereranno in e per il cantiere.
- i) Il Fornitore eseguirà il Servizio nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al Decreto 81. In particolare, il Fornitore adotterà, manterrà e supervisionerà adeguatamente (a mezzo di specifico incaricato appositamente nominato) tutte le procedure e misure richieste al fine di
- (i) garantire la salute e sicurezza di tutte le persone presenti presso il cantiere e, in generale, nell'esecuzione del Servizio (ivi inclusi i propri lavoratori e quelli dei propri subappaltatori),
- (ii) adempiere alle prescrizioni contenute nelle Leggi Applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di volta in volta applicabili (e, in particolare, del Decreto 81) e
- (iii) garantire l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 96 e 97 del Decreto 81.

Sulla base ed in conformità al PSC redatto dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi dell'articolo 100 del Decreto 81 – che, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di accettare – il Fornitore sottoporrà al Cliente – prima dell'inizio del Servizio e ai fini dell'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5 e all'articolo 29, comma 3 del Decreto 81 – un POS redatto ai sensi dell'Articolo 96, comma 1, lettera g), conformemente a quanto indicato all'allegato XV del Decreto 81 e contenente tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC summenzionato.

L'adempimento che precede dovrà essere assolto, tramite il Fornitore, dagli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi che operino in cantiere.

Il Fornitore, prima dell'inizio del Servizio, dovrà trasmettere alle imprese subappaltatrici il PSC affinché ciascuna impresa subappaltatrice possa, previa accettazione del predetto PSC, redigere il proprio POS. Il Fornitore dovrà, preliminarmente, verificare la congruenza del POS delle imprese subappaltatrici con il proprio e, successivamente, dovrà trasmettere il POS inviato dalle imprese subappaltatrici al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

In relazione all'esecuzione del Servizio, le eventuali indicazioni, osservazioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile dei Lavori e/o dal Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori non libereranno il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione dei lavori, alla loro conformità al presente Contratto, né dagli obblighi derivanti dalla Legge Applicabile.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Il Fornitore dovrà comunicare al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, prima della data di inizio dei lavori, il nominativo del proprio Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del Decreto 81 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto 81, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 32 e 38 del Decreto 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché di cui alle altre disposizioni di legge applicabili. Tale adempimento dovrà essere assolto, tramite il Fornitore, dagli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi che operino in cantiere.

5.0.	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA						
In cor	nformità alle previsioni di cui all'Allegato XV del Decreto 81, i costi per la sicurezza, pari ad						
Euro	o, sono dettagliatamente indicati nel PSC e sono a carico del Fornitore.						
6.0.	OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO						
II For	nitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e						
regola	amentari vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti,						
assun	nendo a proprio carico tutti i relativi oneri.						
Il For	nitore si obbliga a munire i lavoratori adibiti all'esecuzione del Servizio di un'apposita tessera						
di rico	onoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, ad indicare la propria appartenenza						
all'or	ganizzazione del Fornitore, corredata di fotografia, e contenente le generalità dei lavoratori						
e i da	iti identificativi del datore di lavoro. Il Fornitore risponde per lo stesso obbligo anche per i						
lavora	atori dipendenti dei subappaltatori incaricati nonché per i lavoratori autonomi.						
7.0.	CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA						
Le se	guenti condizioni economiche poste alla base della realizzazione degli Interventi oggetto del						
prese	nte Contratto (come in dettaglio rilevati dal computo metrico estimativo allegato SUBB) sono						
state	definite in contraddittorio tra il Fornitore e il Cliente.						
II	Valore del Contratto è pari a Euro						
(), IVA inclusa, come risultante dal Quadro						
	omico definitivo allegato SUB D) al presente contratto per costituirne parte integrante e nziale;						
II Valo	ore del Contratto include tutti i costi necessari per eseguire gli interventi programmati e tutti						
indica	ati nel Computo metrico estimativo (All. SUB B) e nel connesso Quadro Economico Generale						
(All. S	SUB D).						
Includ	de inoltre i corrispettivi per l'assistenza legale, amministrativa e contabile e per ogni altra						
attivit	tà resa dal Fornitore.						
In cor	nformità alle previsioni di cui all'Allegato XV del Decreto 81, i costi per la sicurezza, sono pari						
ad Eu	ro come meglio indicato al precedente art. 5						

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







Per far fronte al corrispettivo del presente contratto (€) il cliente provvede
nel modo che segue:	
a) Cede il credito d'imposta conseguibile, in relazione agli interventi effettua	ti, come da Quadro di
riparto (per beneficiario) allegato SUB E) al presente contratto per costituir	ne parte integrante e
sostanziale;	
b) assume su di sé, ovvero per come ripartita tra i singoli condomini, l'eve	entuale quota residua
rimasta a carico dei beneficiari del credito (ovvero eventuale differenza tra co	osto complessivo degli
interventi e quota credito massimo conseguibile) pari ad € comprese	o IVA giusto prospetto
Allegato SUB F);	
c) assume su di sé, ovvero per come ripartita tra i singoli condomini, l'eve	entuale quota residua
dovuta a "Quota Lavori Non Agevolabili" giusto prospetto allegato SUB G).	
Le quote B) e C) , se sussistenti, sono corrisposte con le modalità e la tempi	stica indicate al punto
9.0.	
8.0. LAVORAZIONI AGGIUNTIVE	
Eventuali lavorazioni aggiuntive, originariamente non incluse nel Progetto, s	u richiesta del Cliente
potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte del Fornitore, con	successiva emissione
di una "Proposta Tecnico-Economica per Lavorazioni Aggiuntive".	
A seguito di formale accettazione della proposta da parte del Cliente, le Par	ti stipuleranno nuovo
contratto, ovvero un addendum al presente Contratto, per la progettazio	ne e l'esecuzione dei
lavori aggiuntivi.	
9.0. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI	
Il Cliente dovrà corrispondere l'importo del presente Contratto, come meg	lio definito nell'art. 6,
nelle modalità di seguito riportate:	
a) "Quota Credito d'imposta": Euro (euro	/00), IVA
inclusa, con cessione del credito d'Imposta in favore del Fornitore mediante	e il sistema "sconto in
fattura" di cui all'art. 121 D.L. 18.05.2020 n. 34 convertito nella legge 17.07	7.2020 n. 77 e s.m.i. e
come meglio specificato da Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 08.08.2020);
b) Eventuale "Quota Residuo art. 7.0. punto b)" Euro	(Euro
	e comunque entro il
, mediante rate mensili di pari importo, con	scadenza fine mese,
decorrenti dal mese di;	
c) Eventuale "Quota Lavori Non Agevolabili art. 7.0. punto c) ": Euro	, IVA inclusa, da
corrispondersi in n rate (SPECIFICARE PERIODICITA'), al momento	dell'emissione della
fattura relativa a ciascuna rata da parte del Fornitore:	

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00

C.F e P.IVA. 02874560598







Il Cliente si obbliga ad effettuare il pagamento della "Quota Residuo CdI" tramite bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- causale del versamento: "Risparmio energetico Superbonus art. 119 e 121 D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020";
- codice fiscale del Cliente beneficiario della detrazione;
- codice fiscale del Fornitore;

Le fatture saranno inviate a mezzo posta elettronica dal Fornitore al Cliente all'indirizzo indicato nel presente Contratto.

Per quanto attiene alla "Quota Lavori Non Agevolabili" il Cliente prende atto e accetta che le fatturazioni avranno luogo anticipatamente rispetto all'esecuzione delle lavorazioni in esse ricomprese e che tali lavorazioni saranno iniziate solamente a valle della ricezione dei relativi pagamenti.

Tali modalità di fatturazione e pagamento costituiscono infatti una forma di garanzia per il Fornitore a copertura degli obblighi di pagamento da parte del Cliente.

Resto inteso tra le Parti che, i corrispettivi indicati e le relative modalità di pagamento/fatturazione concordate saranno oggetto di apposita rinegoziazione tra le Parti e potranno pertanto subire variazioni nei casi in cui:

a) il Credito d'Imposta relativo al presente Contratto non dovesse maturare entro il 31/12/2021 (i.e. non dovesse divenire disponibile nel cassetto fiscale del Fornitore entro il mese di marzo 2021) per cause imputabili all'inadempienza del Cliente (e.g. mancato pagamento delle fatture emesse relativa alla "Quota del Residuo" entro i tempi pattuiti (punto c precedente) e/o errato/omesso invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate a carico dell'amministratore del condominio), e/o intervengano eventuali future modifiche normative e/o di prassi in materia di credito d'imposta rispetto alla disciplina ad oggi applicabile.

In caso di omesso pagamento di qualsivoglia importo relativo al presente contratto, fosse anche una sola rata della dilazione di pagamento della "Quota Lavori Non Agevolabili" di cui all'art. 7.0. punto c) il Fornitore si riserva di agire secondo quanto previsto dal Codice Civile.

10.0. TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI

Si prevede che gli Interventi siano completati entro il _______, come da cronoprogramma allegato Sub H), a condizione che il Cliente rispetti gli obblighi previsti nel Contratto e fatti salvi eventuali ritardi non dipendenti dall'operato del Fornitore e/o generati dagli enti coinvolti nelle procedure autorizzative ed amministrative eventualmente necessarie.

Tale termine potrà essere prorogato in caso di necessità su accordo delle Parti.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







11.0. CONTINUITA' DI ESERCIZIO

Durante l'esecuzione degli Interventi tutte le aree oggetto dei lavori si intenderanno precluse per altri usi da parte del Cliente che dovrà quindi provvedere a sua esclusiva cura e spese agli interventi per assicurare, ove necessari, i servizi normalmente erogati in tali aree e non più disponibili per l'intera durata dei lavori.

12.0. DATA DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E AVVIO DEI LAVORI

Il Contratto diventa automaticamente efficace dalla data in cui saranno tutte avverate le seguenti condizioni sospensive: Avvenuta consegna al Fornitore delle Aree nelle quali saranno eseguiti gli Interventi oggetto del presente Contratto (come da apposito Verbale di consegna delle Aree controfirmato dalle Parti);

13.0. PROCEDURE DI VERIFICA

Il Contratto prevede le seguenti verifiche sui Lavori:

- a) Stati di Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di almeno il 30% e 60% dell'importo progettuale;
- b) Collaudo dei Lavori.

14.0. PROCEDURA DI STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL) / MILESTONE

In corrispondenza di ciascun SAL / di ciascuna milestone:

- a) il Fornitore invierà al Cliente e al Direttore dei Lavori via email (agli indirizzi riportati nel presente Contratto) la richiesta di verifica SAL / Milestone;
- b) Il Direttore dei Lavori, eventualmente interfacciandosi con il Responsabile di Commessa, procederà alla verifica e sottoscriverà i relativi SAL / il raggiungimento delle relative Milestone;

15.0. PROCEDURA DI COLLAUDO DEI LAVORI

Al termine della fase di realizzazione degli Interventi:

- a) Il Fornitore invierà al Direttore dei Lavori la comunicazione di "Pronto al Collaudo";
- b) Il Direttore dei Lavori convocherà il Fornitore per il Collaudo dei Lavori, via email (agli indirizzi riportati nel presente Contratto);
- c) nel caso in cui il Collaudo avesse esito negativo, il Direttore dei Lavori e il Responsabile di Commessa sottoscriveranno una lista di lavori da completare e/o da rieseguire (la "Punch List") indicando il termine massimo entro cui tali lavori dovranno essere completati; una volta completati i lavori della Punch List, il processo riprenderà dal precedente punto A);
- d) nel caso in cui il Collaudo avesse esito positivo, il Direttore dei Lavori sottoscriverà nello stesso giorno (la "Data del Collaudo") l'apposito "Verbale di Collaudo" e il processo di collaudo si intenderà concluso;



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







e) nel caso in cui alla comunicazione di "pronto al Collaudo" fatta dal Fornitore non fosse dato riscontro dal Direttore dei Lavori (mediante convocazione del Collaudo) entro i successivi 20 giorni lavorativi, il Collaudo si intenderà concluso con esito positivo in tale data successiva e la firma del relativo verbale sarà apposta dal solo Responsabile di Commessa del Fornitore, previa indicazione dell'avvenuta verifica positiva per avvenuto superamento dei termini temporali massimi.

Con l'emissione del Verbale di Collaudo il presente Contratto avrà termine.

Tutti gli apparati e i dispositivi oggetto di fornitura e installazione nell'ambito del presente contratto passeranno nella proprietà del Cliente in corrispondenza della data del Verbale di Collaudo.

16.0. TEE E ALTRI INCENTIVI

Le Parti stabiliscono che i TEE eventualmente prodotti dall'esercizio degli Impianti saranno nella totale titolarità del Fornitore o di altra società del Gruppo Free.

La Parti stabiliscono altresì che eventuali ulteriori incentivi riconosciuti agli Interventi (ad esempio, gli incentivi "Conto Termico") vengano anch'essi ceduti al Fornitore o comunque rimangano nella sua esclusiva disponibilità.

17.0. INADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO

In caso di omesso pagamento delle fatture (laddove sussistente una quota residua a carico del Cliente), il Fornitore si riserva di agire secondo quanto previsto dal Codice Civile, anche con riferimento alle procedure di risoluzione del Contratto.

Nel caso di risoluzione, il Cliente dovrà provvedere al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione con cui viene risolto il presente Contratto dal Fornitore, di tutte spese per le opere e forniture documentate, già sostenute e/o già impegnate fino al momento della risoluzione del presente contratto.

18.0. COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore ha sottoscritto una polizza RCT/O di cui il Cliente riceverà copia.

Il Fornitore fornirà copia al Cliente delle garanzie, relative agli apparati e ai dispositivi inclusi nei lavori, fornite dai relativi costruttori.

19.0. CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Al Fornitore è consentito di cedere il presente Contratto, unitamente ai crediti da esso derivanti, nel rispetto della normativa vigente;

20.0. CONDIZIONI COMPLEMENTARI

Quanto non esplicitamente inserito nel presente Contratto non fa parte del Servizio da fornire al Cliente.



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Ш	Cliente	autorizza	sin da	ora il	Fornitore	ad	affidare	in	subappalto	i lavori	e i	servizi	di	cui	a
р	resente	Contratto	alle so	cietà c	di seguito e	spr	essamen	te	indicate:						

a)	
b)	,
c)	

nonché tutte le Società del gruppo e/o partecipate e/o controllate dal Fornitore.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Cliente.

21.0. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Se gli Interventi non possono essere completati e/o messi in servizio per cause dipendenti dal Cliente, il Fornitore, purché siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla Data di Efficacia del presente contratto, potrà risolvere anticipatamene il presente contratto e il Cliente sarà tenuto al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di risoluzione inviata dal Fornitore di tutte spese per le opere e forniture documentate, già sostenute e/o già impegnate fino al momento della risoluzione del presente contratto, fermo restando il diritto del Fornitore di richiedere ed ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora una Parte sia gravemente e reiteratamente inadempiente nei confronti dell'altra con riguardo a uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto, l'altra parte può richiederne la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Indipendentemente da quanto precede, il contratto può essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto di richiedere ed ottenere il risarcimento degli eventuali danni, su semplice comunicazione scritta del Fornitore di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa qualora si verifichi anche uno dei seguenti eventi prima della consegna dei Lavori:

- A) manomissione da parte del Cliente degli Interventi;
- B) modifiche effettuate dal Cliente al Sito tali da modificare le interfacce e/o i limiti di batteria degli Interventi;
- C) inadempimento e/o violazione delle condizioni di riservatezza;
- D) inadempimento e/o violazione delle condizioni relative alla Cessione dei Crediti;
- E) stato di insolvenza del Cliente e/o del debitore ceduto ai sensi della Cessione dei Crediti;
- F) esistenza di procedure esecutive o protesti a carico del Cliente e/o del debitore ceduto ai sensi della Cessione dei Crediti, fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione di debiti o conclusione di simili accordi con creditori o delibera societaria di venire assoggettato a dette procedure o a concludere detti accordi o domanda o istanza (di chiunque)di venire assoggettato a

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







dette procedure o a concludere detti accordi, del Cliente e/o del debitore ceduto ai sensi della Cessione dei Crediti; procedura di liquidazione o scioglimento del Cliente e/o del debitore ceduto ai sensi della Cessione dei Crediti, deliberata o pendente;

G) azione legale stragiudiziale o giudiziale che possa compromettere in qualsivoglia modo l'esecuzione del presente contratto, ivi incluse le obbligazioni di pagamento previste a carico del Cliente.

Inoltre, il presente contratto può essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta da parte del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui:

- a) Il Cliente ponga in essere atti di disposizione (ivi incluso mediante una o più operazioni societarie) che abbiano per effetto il trasferimento di parte consistente dei beni del Cliente e/o decida di porre in essere/condurre un *business* che, a ragionevole giudizio del Fornitore, possa pregiudicare in misura rilevante l'adempimento al presente Contratto da parte del Fornitore;
- b) vi siano mutamenti della compagine sociale del Cliente tali per cui cambino i soci che direttamente controllano il Cliente, così come vi siano eventuali mutamenti relativi all'oggetto sociale del Cliente.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del presente contratto, si applicano le previsioni dell'0.2.

22.0. COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Contratto, come pure per eventuali modifiche, si riterrà validamente effettuata qualsiasi comunicazione e/o notifica inviata alle Parti ai seguenti indirizzi:

- per il Cliente:
Via, n
()
Referente:
Indirizzo email:
Indirizzo pec:
- per il Fornitore:
Free Energy Saving S.r.l.
Via Ufente n. 20
04100 - Latina;
Referenti
Indirizzo email info@freeenergysaving.it
Indirizzo pec freeenergysaving@pec.it

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00

C.F e P.IVA. 02874560598







Ciascuna Parte reciprocamente si impegna a portare a conoscenza dell'altra Parte gli eventuali mutamenti della propria sede sociale e delle sedi e/o indirizzi e/o referenti delle comunicazioni.

23.0. MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto, a firma dei Rappresentanti legali e/o dei Procuratori delle Parti.

24.0. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal T.U. sulla privacy (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il Cliente e il Fornitore dichiarano che tutti i dati e le informazioni trasmessi dalle Parti saranno raccolti e trattati nella propria banca dati al fine di consentire una corretta gestione del rapporto.

Le Parti assumono formale impegno di riservatezza relativamente a tutte quelle informazioni acquisite e/o scambiate in virtù del presente contratto. Tale patto di riservatezza è da intendersi nell'accezione più ampia ed è esteso a tutti i dipendenti e collaboratori terzi delle Parti.

25.0. CLAUSOLE FINALI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il presente Contratto potrà essere registrato in ogni momento su richiesta anche di una sola delle Parti.

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.

Qualsiasi controversia concernente il presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza del foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in n.2 originali				
(Luogo e Data)	_()			
IL CLIENTE		IL FORNITORE		

Le parti espressamente confermano di approvare i seguenti articoli ed allegati:

- 1.0. OGGETTO DEL CONTRATTO
- 2.0. OBBLIGHI DEL CLIENTE
- 3.0. OBBLIGHI DEL FORNITORE
- 4.0. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







5.0.	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA				
6.0.	OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO				
7.0.	CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA				
8.0.	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE				
9.0.	CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI				
10.0.	TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI				
11.0.	CONTINUITA' DI ESERCIZIO				
12.0.	DATA DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E AVVIO DEI LAVORI				
13.0.	PROCEDURE DI VERIFICA				
14.0.	PROCEDURA DI STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL) / MILESTONE				
15.0.	PROCEDURA DI COLLAUDO DEI LAVORI				
16.0.	TEE E ALTRI INCENTIVI				
17.0.	INADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO				
18.0.	COPERTURE ASSICURATIVE				
19.0.	CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO				
20.0.	CONDIZIONI COMPLEMENTARI				
21.0.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA				
22.0.	COMUNICAZIONI				
23.0.	MODIFICHE CONTRATTUALI				
24.0.	TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA				
25.0.	CLAUSOLE FINALI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE				
Letto,	confermato e sottoscritto in n.2 originali				
(Luogo	o e Data) ()				
IL CLIE	L CLIENTE IL FORNITORE				
Allega	ti al Contratto:				

Allegato B: Computo metrico lavori progettati e ad eseguirsi sottoscritto dal tecnico progettista

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni

Allegato A: Proposta Preliminare firmata dal Cliente

Allegato C: Condizioni Polizza RCT/O e Polizza C.A.R.







Allegato D: Quadro Economico Generale

Allegato E: Quadro di riparto credito d'imposta conseguibile per beneficiario **Allegato F**: Riparto quota residua rimasta a carico dei beneficiari del credito;

Allegato G: Riparto quota residua dovuta a "Quota Lavori Non Agevolabili";

Allegato H: Cronoprogramma lavori

Allegato I: Verbale Assemblea e/o Procura Speciale autorizzativa alla sottoscrizione del presente

contratto.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







ALLEGATO SUB C)

CONDIZIONI POLIZZA RCT/O

(Schema di polizza)

La presente polizza è stipulata tra	
SOCIETA' ASSICURATIVA	
CONTRAENTE	
FREE ENERGY SA'	VING SRI
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA UF	
C.F. E P. OVA 028	, ,
C.1. E 1 . G V/(023	, 3000330
ASSICURATO	
CONDOMINIO	
VIA	
CAP CITTA'	
OGGETTO	
LAVORI IN REGIME DI SUPERBONUS	
Interventi Trainanti di Riduzione rischio sisr	<u> </u>
Interventi Trainati su Edificio di Impianto Foto	ovoltaico e Sistema Accumulo Energia
Interventi Trainati in Unità Immobiliari riferiti a Ir	npianto Termico e Coibentazione interna
Durata del cor	tratto
Dalle ore 24,00 del giorno	
Alle ore 24,00 del giorno	
Rateazione	

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00 C.F e P.IVA. 02874560598

Certification N. IT267896

BUREAU VERITAS

UNI 11352





DEFINIZIONI

Contraente Free Energy Saving Srl

Società La società assicuratrice.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Broker: l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio.

Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Scoperto Percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività assicurata, indicate qui di seguito:

- 1) Personale dipendente, o ad esso equiparato:
- 2) Personale diverso da quello di cui sopra ma per il quale sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. "lavoratori a progetto") o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL (ad esempio "stagisti" o tirocinanti).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. Dichiarazioni riguardanti le circostanze del rischio Aggravamento e diminuzione del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Durata dell'assicurazione – Pagamento del premio	e decorrenza della garanzia
La presente assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del	e scade alle ore 24.00 de
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del	ancorché il pagamento del premic
possa intervenire entro 60 giorni da tale data.	
Le rate di premio successive alla prima devono essere pa	gate entro le ore 24.00 del 60° giorno
dopo quello della scadenza.	

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società accetta di prorogare la della scadenza del contratto di ulteriori 90 giorni, a richiesta del Contraente, per consentire l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del nuovo contratto.

Art. 3 - Regolazione del premio dell'assicurazione

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, verrà regolato alla fine di ogni anno applicando sul consuntivo dell'elemento variabile il prezzo unitario annuo indicato nel presente capitolato.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio.

Le differenze, attive o passive, fermo il premio minimo di polizza, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c., darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza alla Società o all'Agenzia.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente si limiterà a denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta a norma di legge o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente assicurato.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato si impegna a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 giorni; in caso di recesso esercitato dalla Società la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.12 - Clausola Broker

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione è affidata al Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Art. 13 - Coassicurazione e delega

Se L'assicurazione è ripartita per quote tra più società Assicuratrici resta stabilito che in deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dall'Assicuratore in Delega, all'uopo designato dalle Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. La firma apposta dall'Assicuratore in Delega rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 14 – Obblighi della Società nella gestione dei sinistri – rendiconto

La Società:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza la scadenza finale del contratto,
- 3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco dei sinistri denunciati che riporti:



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







-i sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti annuali anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

- i sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- i sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati della data di apertura della pratica presso la Società, della data di accadimento del sinistro, dell'indicazione della richiesta di risarcimento, della descrizione dell'evento e della data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Art. 15 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010)

Con la stipula della polizza, la Società si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all'esecuzione del contratto, con le modalità previste dalla predetta Legge, consapevole che l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La Società si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Contraente ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della Provincia di ______ della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta Legge.

Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dalla Società, ai sensi Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l'apposito modulo fornito. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura).

Considerato che un Fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la Società è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una volta sola valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, la Società verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola circa la suddetta tracciabilità finanziaria.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







Per quanto riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell'art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere alla Società copia del subcontratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O

Art. 1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta oggetto della presente polizza. L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2 - Novero dei terzi

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione:

- dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), in occasione di servizio, operando nei loro confronti la garanzia RCO.
- dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria (INAIL), in quanto opera la garanzia RCO.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danno a cose di loro proprietà.

A titolo di maggiore precisazione sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Sono specificamente considerati terzi:

- i borsisti, dottorandi e tirocinanti, che operano presso il Contraente o presso Enti, Istituzioni e Aziende convenzionate,
- i fornitori che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Contraente.

Art. 3 – RCO - rivalsa INAIL e danno biologico



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00

C.F e P.IVA. 02874560598







La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché di lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs n. 38/2000.
- b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 n. 1124 e D. Lgs 38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs n. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle allegate al D. Lgs 38/2000.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato, una franchigia assoluta di € 500,00.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della L. 12/06/1984 n. 222.

Art. 4 - Malattie professionali

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con esclusione delle conseguenze dirette e indirette di silice, amianto, asbesto e relative polveri e /o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta come correlata con l'amianto.

L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio della garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali della Società e/o alla intenzionale mancata prevenzione



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00

C.F e P.IVA. 02874560598







del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali della Società.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestano dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- per la malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti e componenti geneticamente modificati;
- per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jcobs(BSE);
- per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 5 - Responsabilità civile personale

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti e/o collaboratori del Contraente, a qualsiasi ruolo appartenenti, ai contrattisti, ai tirocinanti, ai borsisti, ai dottorandi e ai frequentatori operanti con autorizzazione della Contraente per danni fisici e materiali involontariamente cagionati, durante lo svolgimento dello loro mansioni, a terzi e tra loro.

Tale estensione si intende prestata entro i limiti dei massimali convenuti in polizza ed il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 6 – Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 e s.m.i. ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS o da qualunque altro Ente previdenziale competente nei confronti del Contraente e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

Art. 7 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, è altresì prestata per la responsabilità civile inerente:

- 1. danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori;
- 2. danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati (o porzioni) comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze, parti comuni in condominio e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.).

Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti;

- 3. danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di aree, parchi, giardini con piante anche di alto fusto, strade private, parcheggi;
- 4. danni derivanti dall'uso di strumenti e attrezzature, anche mobili, durante l'attività svolta presso terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei beni suddetti.
- 5. danni cagionati durante i lavori di ordinaria manutenzione o pulizia di macchinari o impianti, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi, nonché lavori di giardinaggio in genere, eseguiti sia in economia che appaltati

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia di €. 500,00 fino ad un massimo indennizzo di €. 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







- 6. danni cagionati dall'esistenza di tendoni, cartelli ed insegne pubblicitarie, vetrinette espositive fisse e mobili e di striscioni, ovunque installati;
- 7.danni in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione.
- La garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese.
- 8. danni cagionati durante i lavori di pulizia e ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad Imprese.
- 9. danni da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne;

- 10. danni a veicoli di terzi e/o dipendenti, escluso quelli da incendio e furto, che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza della Contraente e dei quali la Contraente stessa fosse ritenuta responsabile
- 11. danni a veicoli sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate, anche se di proprietà di dipendenti;
- 12. danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La presente garanzia

- si intende prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di €. 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- 13. danni derivanti dalla guida di veicoli da parte di persone incaricate dal Contraente ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed è estesa ai danni subiti dai trasportati; si intende inoltre estesa anche ai ciclomotori guidati da persone di almeno 18 anni di età.

La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata ai sensi di legge;

- 14. danni derivanti dall'esistenza di antenne televisive, di cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica;
- 15. danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- 16. danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, anche se verificatisi durante movimentazione, carico, scarico, sollevamento. Sono esclusi i danni da furto e incendio e quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro trasporto. La presente garanzia si intende prestata con una franchigia

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







di €. 500,00 per ogni sinistro, fino ad un massimo indennizzo di €. 100.000,00 sinistro e per anno assicurativo;

17. danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €. 2.500,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di €. 250.000,00 per anno assicurativo; 18. danni da interruzione e/o sospensione totale o parziale, mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €. 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di €. 500.000,00 per anno assicurativo;

19. danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato e/o da lui detenute ed i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso all'Assicurato, escluse le cose in consegna o custodia. La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di €. 250,00 per ogni sinistro, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di €. 500.000,00 per anno assicurativo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione;

20. danni derivanti dalla qualità di committente ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere.

Art. 8 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- 1. i danni da sperimentazione clinica di medicinali e di dispositivi medici ex D.lgs n.211 del 24/11/2003 e successive modifiche;
- 2. i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 3. i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari, od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 4. a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno non determinati dao lavori effettuati dal Committente;
- 5. i danni derivanti dalla detenzione e/o uso di ordigni esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







- 6. i danni causati da prodotti dopo la consegna a terzi;
- 7. i danni da furto ed incendio, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 7 punto 23;
- 8. i danni da inquinamento ambientale, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 7 punto 21;
- 9. i danni alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori;
- 10. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- 11. i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto, amianto, silice e relative polveri e/o fibre ;
- 12. i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
- 13. i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Art. 9 - Franchigia generica

Limitatamente ai danni a cose la garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia generica di €. 100,00 per ogni sinistro, salvo franchigie di diverso importo espressamente previste.

Art. 10 - Massimali di garanzia

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

- -RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) per anno e per sinistro con il limite di Euro 10.000.000,00
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (RCO) per anno e per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie RCT e RCO , il massimo risarcimento complessivo non potrà superare il massimale riferito alla garanzia RCT.

Art. 11 - Calcolo del premio

Il premio di assicurazione è calcolato applicando il tasso totale pro mille (comprensivo di imposte e di ogni altro onere ed accessorio) all'importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate nell'anno e pari a € 35.000.000,00

Art. 12 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Per i danni che si verificano in USA e CANADA il massimale della garanzia RCT è ridotto a € 1.000.000,00 per anno e per sinistro.

Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, e delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, giudizialmente accertato, dei soggetti sopra indicati.

Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza e in tal caso le spese sono a carico dell'Assicurato; la Società ha tuttavia la facoltà di partecipare alla gestione delle vertenze affiancando il personale da lei designato a quello dell'Assicurato.

L'eventuale transazione non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita nel caso il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







CONDIZIONI POLIZZA C.A.R.

POLIZZA C.A.R.

(Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione).

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI ISO 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







assicurate;

Manutenzione: periodo pari a mesi 24 decorrenti dalla data di collaudo.

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge, la società di professionisti o di ingegneria, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Responsabile del procedimento: il Responsabile dei lavori ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;







SCHEMA TIPO 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonchè il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite massimale assicurato.

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato;
- c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

- 1. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- 2. i danni da azioni di terzi;
- 3. i danni da forza maggiore;

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge.

La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente;
- b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate:

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Durante il periodo di garanzia di manutenzione, pari a mesi 24 (ventiquattro decorrenti dalle ore 24,00 della data di collaudo) sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.

L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente:
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- I) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione;
- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) i danni da azioni di terzi;
- p) i danni da forza maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 15 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

- 1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- 3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- 4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- 5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- 6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- 7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

- 1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- 2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- 3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
- 1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







- 2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- 3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
- 4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio;

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni Capitale sociale: € 1.000.000,00







applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo;

la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

FREE ENERGY SAVING S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni







Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE



Sede legale ed operativa: Via Ufente, 20 - 04100 Latina Unità locale: Via Bramante, 3D - 05100 Terni



